

segue ALLEGATO 23

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione
dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2004
riporto.....	830.548.373,00	830.548.373,00	830.548.372,99
Onere per la copertura delle minori entrate contributive derivanti dalla riduzione della retribuzione imponibile dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'art. 69, comma 7, della legge n. 388/2000.....	4.648.112,00	4.648.112,00	13.777.145,69
Onere per la copertura delle minori entrate contributive derivanti dalle modifiche di alcune disposizioni che regolano il settore dell'artigianato - art.13, comma 4, della legge n.57/2001.....	18.592.448,00	18.592.448,00	18.592.448,00
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivanti dalla riduzione contributiva a favore delle aziende e dei lavoratori esercenti pubblici servizi di trasporto di cui all'art.49, comma 1, della legge n.488/1999 - art.43, comma 1, lett.b) della legge n. 448/2001.....	241.969.426,00	232.869.100,00	238.885.542,65
Onere per la copertura delle minori entrate contributive derivanti dagli interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura di cui agli articoli 7 e 8, della legge n.57/2001.....	-	-	10.017.260,71
Onere per la copertura delle minori entrate del Fondo pensioni lavoratori dipendenti derivante dall'esercizio del contributo di solidarietà di cui all'art.9 bis, comma 2, della legge n.166/1991 versate al Fondo di previdenza complementare " Fiorenzo Casella " di cui all'art.58, comma 11, della legge n.144/1999.....	2.840.513,00	2.840.513,00	2.840.513,00
TOTALE ALLEGATO 23.....	1.098.598.872,00	1.089.498.546,00	1.114.661.283,04

ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Onere per la copertura nel F.P.L.D.a favore dei perseguitati politici e razziali art.5 della legge n.96/1955.....	-	-	27,86
Onere per il trasferimento alla Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni dell'eccedenza annua del contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai CD-CM - art.28, comma 2, legge n. 88/1989.....	31.230.221,00	32.449.759,00	35.990.665,41
Onere per la copertura dell'anzianità assicurativa riconosciuta nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile - art. 22, della legge n.658/1967.....	1.058.737,00	1.058.737,00	1.058.737,00
Onere per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani nelle regioni a statuto speciale - art. 22, della legge n. 845/1978.....	1.420.240,00	1.448.550,00	1.358.640,00
Onere per la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia di cui all'art.4 del D.L.n.103/1991 convertito nella legge n. 166/1991.....	551.116,00	669.609,00	3.967.584,24
Rimborso alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'indennità ordinaria di disoccupazione - quota parte ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.L.n.299/1994, convertito nella legge n.451 del 1994.....	23.184.000,00	15.384.000,00	17.375.484,48
Onere derivante dalla prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili - art. n.2, comma 1, del D.I. del 21 maggio 1998.....	11.795.000,00	5.523.000,00	3.636.447,41
Onere per la copertura assicurativa delle giornate attribuite ai lavoratori agricoli a tempo determinato per effetto dell'art.21, comma 6, della legge n. 223 del 1991.....	140.830.448,00	133.000.000,00	136.107.105,35
Oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni di vecchiaia con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste:			
- ai sensi dell'art 77 della legge n. 448/1998.....	30.993.248,00	30.996.327,00	30.998.959,00
- ai sensi dell'art.72 della legge n. 388/2000.....	94.306.113,00	94.348.138,00	94.403.945,00
a riportare.....	335.369.123,00	314.878.120,00	324.897.595,75

segue ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2004
riporto.....	335.369.123,00	314.878.120,00	324.897.595,75
Oneri per la copertura dei compensi ai componenti del Comitato amministratore della gestione ai sensi dell'art.2, comma 26, della legge n.335/1995-Art.58, comma 6, della legge n. 144/1999.....	25.823,00	25.823,00	25.823,00
Oneri per il personale delle Ferrovie dello Stato spa trasferito all'INPS - Art.43, comma 5, della legge n.488/1999.....	10.329.138,00	10.329.138,00	10.329.137,98
Oneri per il concorso alla copertura assicurativa dei dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi del D,Lgs. n.564/1996 e dei lavoratori iscritti alla Gestione art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 - Art.69, comma 9, della legge n.388/2000.....	13.944.336,00	13.944.336,00	13.944.336,00
Oneri per i costi di gestione connessi con l'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili per periodi a partire dal 1° luglio 2001.....	60.353,00	564.973,00	428.028,80
Oneri per i costi di gestione connessi con l'indennità corrisposta ai lavoratori della Regione Piemonte.....	-	-	2.023,50
Oneri derivanti dalla modifiche alla perequazione automatico dei trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale di cui all'art.69, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000.....	1.675.676,00	1.658.854,00	1.803.111,40
Oneri derivante dall'abbandono dell'azione di recupero di prestazioni indebite di cui all'art. 47, comma 6 quinquies, del D.L.269/2003 convertito nella legge n.326/2003.....	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Oneri per l'istituzione del casellario centrale delle posizioni previdenziali attive - art. 1, comma 29, della legge n.243/2004.....	-	-	700.000,00
TOTALE ALLEGATO 24.....	364.404.449,00	344.401.244,00	352.130.056,43

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	TRATTAMENTI PENSIONISTICI	MANTENIMENTO DEL SALARIO	TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	TOTALE
Eliminazione dei residui attivi per accertata irre- cuperabilità:						
- Verso aziende per il contributo a copertura de- gli oneri per pensionamenti anticipati:						
- rapporti di lav.cessati dal 1° marzo art.4 DL n.82/1990.....	-	-	15.977,75			15.977,75
- art.27 della legge n.223/1991.....	-	-	43.337,56			43.337,56
- art.29 della legge n.223/1991.....	-	-	2.563,83			2.563,83
- art.1 della legge n.406/1992.....	-	-	324,82			324,82
- art.10 della legge n.451/1994.....	-	-	30.658,50			30.658,50
- Verso aziende per i contributi a copertura delle prestazioni riscossi tramite:						
- la procedura di riscossione tramite D.M.....	-	-		2.996.400,00		2.996.400,00
- la procedura di riscossione diretta del con- tributo dovuto per il finanziamento dell'inden- nità di mobilità - art 5, comma 4, della leg- ge n.223/1991.....	-	-		429.664,19		429.664,19
- la procedura di riscossione diretta del con- tributo addizionale per l'integrazione sala- riale straordinaria.....	-	-		14.875,26		14.875,26
- Per prestazioni da recuperare.....	-	-	5.883.096,52	2.190.242,73	15.413,96	8.088.753,21
TOTALE ALLEGATO 25.....	-	-	5.975.958,98	5.631.182,18	15.413,96	11.622.555,12

ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2004
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'art.3, comma 14, della legge n. 448 del 1998.....	73.588.289,00	72.215.807,79	16.591.136,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e paternità di cui alla legge n.53 del 2000.....	23.762.118,00	17.035.698,00	18.313.490,27
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per l'assistenza dei portatori di handicap ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n.388/2000.....	99.720.055,00	124.350.333,00	19.155.057,79
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art.71 della legge n.388/2000.....	25.822.845,00	25.822.845,00	25.822.845,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi contributivi a favore delle imprese che attuano i programmi di riallineamento di cui all'art.116 della legge n.388/2000.....	46.645.690,00	-	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dai benefici pensionistici a favore dei sordomuti e degli invalidi con invalidità superiore al 74 per cento di cui all'art.80, comma 3, della legge n.388/2000.....	-	91.491.551,05	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depreanocitosi di cui all'art. n.39, comma 1, della legge n.448/2001.....	1.199.824,00	2.150.000,00	1.970.618,95
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo per l'Occupazione) a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti per il mantenimento del salario:			
- art.2, comma 1, lett.a),b) e c) della legge n.248 del 2001.....	-	8.412.120,00	15.487.758,08
- art.3, comma 137, della legge n.350/2003.....	-	78.808.421,63	213.237.873,22
a riportare.....	270.738.821,00	420.286.776,47	310.578.779,31

segue ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....	270.738.821,00	420.286.776,47	310.578.779,31
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura delle spese di funzionamento connesse con oneri pensionistici.....	901.409,00	-	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura delle spese di funzionamento connesse con oneri per prestazioni temporanee derivanti dalla riduzione dei corrispondenti oneri prev.ziali.....	228.212,00	-	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura delle spese di funzionamento connesse con i trattamenti di famiglia.....	-	143.374,00	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura delle spese di funzionamento connesse con oneri diversi.....	821.889,00	840.124,00	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno da parte dei Comuni di cui all'art.21 della legge 326/2003.....	-	-	72.479.683,80
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dall'incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici in favore dei cittadini italiani residenti all'estero i cui all'art.38, comma 9, della legge n.289/2002.....	-	-	60.000.000,00
TOTALE ALLEGATO 26.....	272.690.331,00	421.270.274,47	443.058.463,11

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Legge N. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003)**Articolo 39, comma 6***Indennità ai cittadini ciechi*

L'indennità speciale istituita con l'art. 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili.(all. 9A).

Articolo 41, comma 7*(Indennità di mobilità a favore dei lavoratori del settore della sanità privata)*

Ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle 2000 unità lavorative, in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione o ristrutturazione aziendale, operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 *del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 8 della legge n.172/2002, che consistono:*

- nella concessione di una indennità , pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, per 24 mesi;
- nella corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta, nel caso i lavoratori beneficiari del trattamento di cui al punto precedente, intraprendano un'attività autonoma in forma singola o associata. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.(ALL. 9B)

Articolo 41, commi da 9 a 12 (CIGO per aziende di settore automobilistico)

I commi da 9 a 12 prevedono misure a favore delle imprese industriali che svolgono attività di fornitura o sub-fornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, e precisamente:

- il trattamento ordinario di integrazione salariale ordinario, di cui alla legge 20 maggio 1975 n. 164, fino al 31 luglio 2003, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio;
- ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi;
- fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini della durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, complessivi trentasei mesi nell'arco di un quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991. (ALL 9B)

Articolo 49 commi 1 e 2

Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia

1) I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla componente autorità estera. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

2) Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.5, della legge 29 marzo 2001, n.137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana. (ALL.9A)

Articolo 50

Prepensionamento per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili

Il presente articolo, al fine dello svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, contiene importanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato e incentivi per favorire l'occupazione dei lavoratori LSU.

In particolare, per ciò che concerne le materie di competenza dell'Istituto:

- stabilisce, al comma 1 (che sostituisce il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81), che ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003, e' riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno ASU, spettante alla data della suddetta domanda. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1° gennaio 2003, il trattamento provvisorio è rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. La domanda di pensione dovrà essere presentata entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2003. Tutti coloro che avendone titolo, non avranno presentato tale domanda o la presenteranno in ritardo, usciranno, in ogni caso, dal bacino LSU;(ALL. 9A- ALL. 9F)
- prevede, ai successivi commi, incentivi per favorire l'occupazione, per i lavoratori LSU che non matureranno entro il 31/12/2003 i requisiti per il prepensionamento, che consistono nella possibilità di ottenere, a domanda e in caso di occupazione autonoma, para-subordinata, associata o dipendente (in tal caso però l'incentivo spetta all'azienda o all'ente che li assume) – un incentivo fino a 9.296,22 euro (18 milioni di lire), nonché la possibilità di ottenere in un'unica soluzione anticipata l'assegno ASU che avrebbero potuto percepire fino al 31/12/2003. (ALL.9A,ALL. 9B- ALL. 9F))

Articolo 80, comma 17***Indennità di comunicazione ai sordomuti preverbali***

Il comma 17, del presente articolo, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge n. 508/1988, concessa ai sordomuti preverbali, è aumentata di 41 euro per dodici mensilità.(ALL. 9A)

Sentenza della Corte Costituzionale 104 del 9 aprile 2003.***Riposi giornalieri per maternità***

La sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 9.4.2003, ha stabilito che i genitori di minori, adottati o presi in affidamento, hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri, previsti dagli artt. 39, 40, 41 del D. Lgs. 151/2001, entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, anziché entro il primo anno di età del bambino.(ALL 9C)

D.L. n. 23 del 14 febbraio 2003 convertito nella legge n. 81 del 14 aprile 2003

Art. 1- Benefici ai datori di lavoro acquirenti di società sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria

Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure d'amministrazione straordinaria che hanno un numero di dipendenti non inferiore a 1000 unità, nei casi previsti dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 270 del 8 luglio 1999, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere ai datori di lavoro acquirenti, nel limite massimo di 550 lavoratori, i benefici di cui gli artt. 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, che consistono:

- in un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta a ciascun lavoratore in caso di messa in mobilità;
- in una minor quota di contribuzione (pari a quella prevista per gli apprendisti) a carico del datore di lavoro per i primi diciotto mesi.
- A tali benefici, non possono accedere le imprese acquirenti che presentino aspetti societari sostanzialmente coincidenti, ovvero siano in rapporto di collegamento o controllo, con le imprese cedute.(All. 9E)

Art. 1 bis

Disposizioni in materia di mobilità finalizzata al pensionamento

L'articolo 1-bis, prevede che, ai fini della collocazione in mobilità lunga entro il 31 dicembre 2004, le disposizioni in materia di mobilità di cui all'art. 1-septies della legge 176/98, si applicano, nel limite di 7.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese, in crisi, in fase di ristrutturazione, oppure coinvolte in processi di modifica dell'assetto societario, i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso della 2002 e fino al 15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che

eccedono la mobilità ordinaria. I lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma, devono aver maturato 28 anni di anzianità contributiva ed avere un'età che va dai 45 anni per le donne a 50 anni per gli uomini.

I predetti lavoratori, licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dall'articolo 59, comma 6 (tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449), salvo che non si tratti di operai o lavoratori precoci, per i quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995.

Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2003

Cittadini italiani disagiati residenti all'estero

Il presente decreto, è stato emanato in attuazione delle disposizioni di cui l'art. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito, di cui all'art. 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'accesso alle maggiorazioni sociali, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, tali da consentire un reddito proprio - comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché dei trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero - il raggiungimento di un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tendendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza..

All'art. 1 stabilisce che i redditi prodotti all'estero, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, con riferimento alle seguenti tipologie di reddito:

- a) Redditi previdenziali ed esteri;
- b) Redditi da lavoro;
- c) Redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
- d) Redditi da capitale e di partecipazione;
- e) Redditi a carattere assistenziale.

Nell'articolo 2 vengono indicate le modalità di certificazione e di autocertificazione dei redditi da presentare all'ente erogatore. (ALL.9A)

Decreto del 6 luglio 2003 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

Mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 1 bis della legge n. 81/2003: " piano di riparto".

Il presente decreto, contiene il Piano di riparto, approvato dal Ministero delle 7000 unità di mobilità finalizzata al pensionamento, di cui all'art. 1-bis della legge n. 81/2003(v. sopra).

Con detto Piano, le unità di mobilità lunga sono state attribuite :

- per un numero pari alle richieste(complessivamente 3.692 unità), a ciascun impresa o gruppo di imprese , i cui piani gestionali sono stati oggetto di verifica in sede di Presidenza del consiglio, nel corso del 2002 e fino al 15 giugno 2003;
- le restanti 3.308 unità, considerato il numero complessivamente richiesto dalle imprese o gruppi di imprese alle imprese o gruppi di imprese, di cui ai successivi punti a) e b), applicando una percentuale di accoglimento pari al:
 - a) 48% per le imprese o gruppi di imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, comportanti l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria, derivanti dall' andamento involutivo del settore di appartenenza;
 - b) 40% per le imprese o gruppi di imprese i cui piani di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, derivanti da andamenti involutivi del settore di appartenenza, non hanno comportato l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria.

Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003

Attuazione della delega contenuta nell'art. 4, co. 1, lett. a) della legge 14.2.2003, n. 30(Legge Biagi)

Il decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 di attuazione della delega contenuta nell'art. 4, co. 1, lett. a) della legge 14.2.2003, n. 30, entrato in vigore il 24.10.2003, ha introdotto una serie di innovazioni nel campo dei rapporti di lavoro finalizzate a combattere le situazioni nelle quali si riscontra il più ampio margine di ricorso al c.d. lavoro sommerso, la compiuta applicazione delle quali dovrebbe determinare l'ampliamento degli introiti contributivi legati all'emergere progressivo di una serie di rapporti di lavoro dalla sfera del sommerso. Si segnalano in particolare i seguenti aspetti che interessano la gestione.

Titolo VI- Apprendistato e contratto di inserimento.

Capo I - articoli da 47 a 53 – Contratto di apprendistato lavoro.

I contratti a contenuti formativi sono stati razionalizzati dal decreto di riforma nella prospettiva di valorizzare l'apprendimento durante tutto l'arco della vita del lavoratore, e prevedendo una serie di incentivi economici e normativi a favore delle imprese.

Gli apprendisti possono essere assunti in tutti i settori di attività, con diverse forme di contratto e precisamente:

- l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, da parte di soggetti che non abbiano completato il normale percorso di istruzione per giovani ed adolescenti che abbiano compiuto 15 anni ragazzi, della durata massima di tre anni ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale (art. 48) ;
- l'apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro, per i soggetti di età compresa tra i diciotto (diciassette anni per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2000) e ventinove anni (art. 49);
- l'apprendistato per percorsi di alta formazione, per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonchè' per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni(diciassette anni per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2000) e i ventinove anni (art. 50).

Durante il rapporto di apprendistato.

- la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto;
- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti;

In attesa della riforma del sistema **degli incentivi** alla occupazione, restano fermi:

- gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
- la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

Il datore di lavoro inadempiente nella erogazione della formazione il datore di lavoro, è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.

Capo II articoli da 54 a 59 Contratto di inserimento

Il contratto di inserimento, sostitutivo del contratto di formazione e lavoro, ha la funzione di realizzare l'inserimento o reinserimento nel mercato, attraverso l'attuazione di un piano individuale in grado di adeguare le competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, delle seguenti categorie di persone.

- a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
- b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
- f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

I contratti di inserimento possono essere stipulati, per una durata da 9 a 18 mesi, da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, da associazioni professionali, da associazioni socio-culturali, da associazioni sportive, da fondazioni, da enti di ricerca, da pubblici e privati, da organizzazioni e associazioni di categoria.

In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con riferimento esclusivo ai lavoratori de cui alle lettere b),c), d), e), ed f). (All. 9E)

Titolo IX Disposizioni transitorie e finali

Articolo 86, comma 9 - Contratto di formazione lavoro

Il comma 9, dell'art. 86 del presente decreto, stabilisce che la vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, continua a trovare applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione.(All.9E)